

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 019/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 232/CGF– RIUNIONE DEL 4 APRILE 2013**

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/LIVORNO DEL 15.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 88 del 17.3.2013)

La società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uffi. n. 88 del 17 marzo 2013, con il quale è stato inflitto alla reclamante la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 a seguito della gara Verona/Livorno del 15 marzo 2013 *"per avere suoi sostenitori rivolto, nel corso della gara ad un calciatore avversario, ed al termine della stessa a tutta la squadra avversaria, cori costituenti espressioni di discriminazione razziale; per aver inoltre, al 7° del secondo tempo, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) e comma 2. C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza"*.

La società reclamante ha chiesto nel ricorso presentato l'annullamento e/o la riduzione della sanzione inflitta eccependo il fatto che non vi è stato alcun lancio di bengala nel recinto di giuoco episodio del quale, del resto, non vi è traccia alcuna nei rapporti degli Ufficiali di gara.

Per quanto riguarda i cori con espressioni di discriminazione razziale tenuti dalla tifoseria veronese in più momenti della partita, la società reclamante sostiene nel ricorso come gli stessi cori, pur avvenuti, non siano da considerare come espressioni di discriminazioni razziali, ma al contrario siano dei semplici cori e fischi per protestare contro gli avversari di gioco colpevoli a parere dei tifosi di scorrettezze nello svolgimento della partita.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di Gara, dai quali non risulta alcun riscontro sull'avvenuto lancio dei bengala al 7° del secondo tempo, considerato che dagli stessi atti invece risultano indicati cori contenenti espressioni di discriminazione razziale, accoglie solo in parte il ricorso in esame, riducendo la sanzione dell'ammenda come inflitta da €10.000,00 ad €7.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'Hellas Verona F.C. di Verona, riduce la sanzione dell'ammenda ad €7.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/CROTONE DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013)

La società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 91 del 25 marzo 2013, con il quale è stato inflitto alla reclamante la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 a seguito della gara Hellas Verona/Crotone del 24 marzo 2013 *"per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, indirizzato alla tifoseria avversaria un coro costituente espressioni di discriminazione territoriale; per avere inoltre, nel corso della gara, rivolto cori ingiuriosi nei confronti di un calciatore della squadra avversaria"*.

La società reclamante ha chiesto nel ricorso l'annullamento o la riduzione dell'ammenda sostenendo che il coro costituente espressioni di discriminazione razziale sia stato pronunciato solo da una minoranza della tifoseria e che lo stesso non sia stato seguito dal resto dello stadio.

Nel ricorso si afferma, inoltre, che il coro sarebbe durato solo poco tempo senza continuità e reiterazione.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, visto il referto del rappresentante della Procura Federale, considerato come il coro di discriminazione territoriale, sia pur come episodio isolato e non reiterato, sia effettivamente avvenuto, ritiene congrua e conferma la sanzione di Euro 5.000,00 come già applicata dal Giudice Sportivo e, pertanto, rigetta il ricorso in esame.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Hellas Verona F.C. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIOVACCARI FEDERICO SEGUITO GARA GROSSETO/CESENA DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013)

Con reclamo ritualmente proposto l'Unione Sportiva Grosseto F.C. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore Piovaccari Federico la squalifica per 3 giornate effettive di gara, seguito gara Grosseto/Cesena del 23.3.2013, *"per avere al 40° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito violentemente un calciatore avversario con una ginocchiata al volto"*.

Con i motivi scritti la reclamante ha rilevato che il calciatore avversario, dopo aver commesso fallo si rifiutava, provocatoriamente e con condotta ostruzionistica, di consegnare la palla al Piovaccari onde battere la relativa punizione.

Nella circostanza il Piovaccari perdeva l'equilibrio e scivolando colpiva involontariamente.

Su questo presupposto, non refertato dal Direttore di gara, formulava il suo interpello a chiarimenti.

Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione della squalifica per la durata di due giornate effettive di gara, producendo un DVD che, a suo giudizio, era idoneo a dimostrare la veridicità di quanto dedotto.

Alla seduta del 4.4.2013 fissata davanti alla C.G.F. – I Sezione giudicante sono comparsi il Piovaccari il quale ha illustrato quanto accaduto ed il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, anche mediante commutazione in ammenda della terza giornata di squalifica.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Chiamato, infatti, a chiarimenti il Direttore di gara ha riferito che il gesto del Piovaccari era stato volontario e violento.

Ne consegue che risulta perfettamente integrata la fattispecie correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F., sentito il direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.S. CITTADELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTADELLA/NOVARA DEL 28.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 29.3.2013)

Con preannuncio di reclamo con procedura d'urgenza e richiesta degli atti relativi alla gara Cittadella/Novara del 28.3.2013, pervenuto via fax il 29 successivo e diretto per conoscenza al Novara Calcio S.p.A., la A.S. Cittadella S.r.l. si riservava di impugnare la decisione (Com. Uff. n. 92 del 28.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore Cordaz Alex, seguito gara Cittadella/Novara del 28.3.2013, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”, chiedendo, inoltre, la ripetizione della gara citata.

Con reclamo ex art. 37 C.G.S., datato 3.4.2013, eccepiva la illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato al Cordaz Alex assumendo un travisamento della situazione di fatto ed un evidente errore tecnico fondato su una decisione viziata da palese errore del Direttore di gara nella valutazione dell'azione da cui era conseguita l'espulsione del Cordaz e l'assegnazione di un calcio di rigore a favore del Novara.

Rilevava, infatti, che il calciatore avversario Lepillier, dopo avere saltato il portiere, scavalcandolo di oltre mezzo metro, aveva effettuato tre passi e, poi, era caduto a terra simulando, in tal modo, un fallo a suo danno.

Il Direttore di gara, lontano dall'azione, aveva erroneamente ritenuto gravemente sleale la condotta del Cordaz non sanzionando, invece e come avrebbe dovuto, la condotta di simulazione posta in essere dal Lepillier.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della squalifica irrogata al Cordaz.

In via istruttoria chiedeva che venissero interpellati gli Ufficiali di gara per chiarimenti in ordine a quanto verificatosi.

Produceva, a supporto dei motivi scritti, copia di documenti calendati nel reclamo.

Alla seduta del 4.4.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

E' parimenti comparso il difensore del Novara Calcio S.p.A. il quale ha depositato una memoria di controdeduzioni contestando la fondatezza degli avversi assunti e formulando in rito: 1) eccezione di inammissibilità ex art. 37, comma 5, C.G.S. e, comunque, l'inammissibilità del reclamo in prima istanza per violazione della discrezionalità tecnica ex art. 29, comma 3, C.G.S.; 2) eccezione di inammissibilità, ex art. 37, comma 6, C.G.S., per genericità del preannuncio del reclamo in procedura d'urgenza, nonché ex art. 37, comma 8, C.G.S.; 3) eccezione di inammissibilità ex art. 17, comma 4, C.G.S., per violazione della discrezionalità tecnica; 4) nel merito, l'assoluta infondatezza delle richieste avversarie, osservando, a tal uopo, che il calciatore Lepillier nell'occasione aveva riportato la lesione del legamento anteriore del ginocchio destro, come da referto medico allegato.

Osserva preliminarmente questa Corte che la reclamante, contrariamente a quanto espresso con il suo preannuncio, ha limitato, con procedura d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., la sua istanza invocando l'annullamento della squalifica per una giornata effettiva di gara irrogata al Cordaz Alex.

Ciò premesso, rileva questa Corte, in disparte ogni ulteriore argomento, che il proposto reclamo è in radice inammissibile atteso che, ex art. 37, comma 8, C.G.S., il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova.

Ipotesi, questa, peraltro non richiamabile atteso il contenuto dell'art. 35, n. 1.1 C.G.S., che dispone che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara.

Comportamento puntualmente refertato dal Direttore di gara, con espulsione del Cordaz e rigore conseguentemente accordato al Novara, “per avere al 31° del 1° tempo posto in essere una condotta gravemente sleale all'interno dell'area di rigore”.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Cittadella di Cittadella (Padova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 22 luglio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete